

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Settore II
III - APB2

Il 25.03.2015

Il Rapp. del servizio
L'Indirizzo Dirigenzivo
(Dott.ssa Rosario Spata)



CITTÀ DI RAGUSA

20. MAR 2015

ARR. 4

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data n. 546 del 24.03.2015	Oggetto: Mobilità tramite scambio contestuale del dipendente del Comune di Ragusa, Agente di P.M. Zito Gino con il dipendente del Comune di Nomi (TN), agente di P.M. Arancio Francesco.
n. 70 SETTORE II Data 16.03.2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL	CAP	DENOM
FUNZ	SERV	INTERV

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di marzo, nell'ufficio del Settore 2°, il Dirigente dott. Rosario Spata, su proposta del funzionario dott.ssa M.D'Antiochia ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO:

- a) che, con nota prot. n. 47090 del 17.06.2014 il dipendente Zito Gino nato a Messina l'08.02.1968, agente/operatore di P.M. catg. C pos. economica C3 presso questo Ente, ha chiesto il trasferimento, tramite l'istituto dell'interscambio fra enti, presso il Comune di Belpasso (CT), e contestualmente il sig. Arancio Francesco, nato a Niscemi (CL) il 04.11.1974, agente/operatore di P.M. catg. C pos. Economica C2, dipendente del Comune di Nomi (TN), ha presentato, con nota prot. n. 49618 del 26.06.2014, medesima richiesta presso il Comune di Ragusa;
- b) che il Dirigente del Comando di Polizia Municipale di questo Ente ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di interscambio;
- c) che sono stati acquisiti i nulla osta preventivi alla mobilità da parte dei Comuni interessati: Comune di Nomi (TN) - Det. Dir. n. 173 del 23.10.2013 e Comune di Belpasso - Delirazione di G.M. n. 83 del 07.08.2014;
- d) che con deliberazione di G.M. n. 34 dell'11.03.2015 del Comune di Nomi è stato autorizzato il trasferimento tramite mobilità per interscambio del sig. Arancio Francesco al Comune di Ragusa a decorrere dal 1° Aprile 2015;
- e) che i comuni interessati hanno confermato la data del 1° aprile 2015 quale decorrenza dell'interscambio di personale;

CONSIDERATO che l'attuazione del trasferimento non comporta per questo Ente una maggiore spesa;

RITENUTO, quindi, di accogliere la richiesta delle due unità di cui trattasi e di procedere al loro trasferimento contestuale a decorrere dal 1° aprile 2015;

CONSIDERATO che, per il principio che il rapporto di lavoro del dipendente trasferito non si interrompe ma prosegue senza soluzione di continuità, il dipendente di cui trattasi ha diritto alla conservazione del trattamento economico goduto presso il Comune di Nomi (TN);

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 lett.c.2) del vigente Regolamento di organizzazione degli Ufficio e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- di formalizzare il trasferimento presso questo Ente, attraverso l'istituto della mobilità contestuale, del sig. Arancio Francesco, nato a Niscemi (CL) il 04.11.1974 e in atto dipendente di ruolo del Comune di Noni (TN),
- di immettere il sig. Arancio Francesco nella dotazione organica di questo Ente, a

- decorrere dal 1° aprile 2015, quale Agente di Polizia municipale cat. C pos. economica C2, presso il Settore 9° - Corpo di Polizia Municipale e locale - ;
- di attribuire al nuovo dipendente il trattamento economico goduto presso il Comune di Nomi(TN);
 - di dare atto che l'assunzione è, comunque, subordinata all'esito positivo dell'accertamento dell'idoneità fisica del sig. Arancio Francesco, alle mansioni di Agente di polizia municipale, da parte del medico competente dell'Ente;
 - di dare atto che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a tempo pieno indeterminato;
 - di dare informazione successiva del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali interne ai sensi dell'art. 42, comma 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.


Allegati: Schema di contratto.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
dott. ROSARIO SPATA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Spata".

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore 3° - Servizi Finanziari e Contabili



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
dott. ROSARIO SPATA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Spata".

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa,

24/3/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Gatta Giovanni

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 25 MAR. 2015 al 01 APR. 2015

Ragusa 02 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 746 del 24.03.2015

COMUNE DI RAGUSA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO INDETERMINATO n.

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno uno del mese di aprile, presso la Residenza Comunale,

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

a) Il Dott. Rosario Spata, nato a Ragusa il 06.11.1964, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ragusa (C.F. n. 00180270886), in qualità di Dirigente del Settore 2° - Gestione e Sviluppo Risorse Umane. Gestione affari patrimoniali, consulenze appalti, gare, contratti del Comune stesso,

E

b) il signor , nato a il , e residente a in via ,
codice fiscale ,

PREMESSO

- che il presente contratto viene stipulato ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
- che nel testo del presente contratto il Comune di Ragusa è riportato con la sola espressione "Comune" mentre il sig. è riportato con l'espressione "Prestatore di lavoro";

che, con nota prot. n. 47090 del 17.06.2014 il dipendente Zito Gino nato a Messina l'08.02.1968, agente/operatore di P.M. catg. C pos. Economica C3, ha chiesto trasferimento, tramite l'istituto dell'interscambio fra enti, presso il Comune di Belpasso (CT), e contestualmente il sig. Arancio Francesco, nato a Niscemi (CL) il 04.11.1974 agente/operatore di P.M. catg. C pos. Economica C2, dipendente del Comune di Nomi, ha presentato medesima richiesta in data 26.06.2014 prot. n. 49618 al Comune di Ragusa;

- che, con determinazione dirigenziale n. del , questo Ente ha stabilito di accogliere il sig. Arancio Francesco, inquadrandolo nell'organico di questa Amministrazione con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, nella categ. C e nella posizione economica C2 a decorrere dal 1° aprile 2015, per interscambio con l'Agente di P.M. Zito Gino;

- Visto il D.Lgs n.165/2001;
- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Visto il D.Lgs n.112/2008;
- Visto il R.O.U.S.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art.1) Tipologia del rapporto di lavoro. Decorrenza.

Il Comune assume, a seguito di passaggio diretto da altra amministrazione, per trasferimento, il sig. , che accetta, con contratto di lavoro a tempo pieno subordinato e indeterminato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, data dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici.

Art.2) Categoria di inquadramento professionale e livello retributivo.

Il prestatore di lavoro conserva il profilo professionale posseduto all'atto del trasferimento nonché la posizione giuridica ed economica goduta presso l'amministrazione di provenienza. Di conseguenza, il prestatore di lavoro viene inquadrato:

- nella categoria "C" e nella posizione economica C2 dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del 31 marzo 1999, nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale.

La retribuzione annuale, al lordo delle ritenute di leggi previdenziali e fiscali, è dunque articolata così come risulta dall'allegato prospetto contabile che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (*sub A*).

Spettano, altresì, le quote di assegno nucleo familiare ed il trattamento accessorio, se ed in quanto dovuti.

Il prestatore di lavoro è tenuto a comunicare, all'atto della presa di servizio, quanto necessario per consentire la corretta determinazione del trattamento economico allo stesso spettante.

Art.3) Mansioni proprie del profilo professionale.

Le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di inquadramento sono quelle indicate nell'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto alla quale le parti fanno espresso rinvio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs.n.165 del 30.3.2001, in materia di mansioni diverse ma non prevalenti da quelle previste.

Ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.C.N.L. 1.4.1999, l'obbligazione alla prestazione da parte del prestatore di lavoro, assunto con la stipula del presente atto, è articolata e diffusa in ordine a tutte le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, che il prestatore di lavoro può essere chiamato ad assolvere dal datore di lavoro nell'esercizio del potere gestionale.

La predetta facoltà, da rendersi ad opera del prestatore di lavoro, incontra il solo limite del necessario possesso, da parte dello stesso, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti dal vigente ordinamento generale e speciale per l'assolvimento delle funzioni richieste.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3, del C.C.N.L. 1.4.1999,

costituisce il solo atto lecito del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dal citato art.52 del D.lgs.n.165 del 30.3.2001.

Art.4) Sede di lavoro.

La sede di destinazione dell'attività lavorativa è il Settore 9° - Corpo di Polizia Municipale e locale.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte dell'organo competente.

Art.5) Orario di lavoro.

L'orario di lavoro è pari a 36 ore settimanali, in virtù di quanto previsto dall'art. 52, comma 3, secondo periodo, del CCNL 14.9.200 in materia di retribuzione oraria articolato sull'orario di servizio stabilito che, in conformità di quanto previsto dal CCDI in esecuzione del CCNL 14.9.200 è pari a 35 ore settimanali, secondo le disposizioni del responsabile della struttura organizzativa di appartenenza.

L'orario di lavoro dovrà essere registrato quotidianamente mediante il badge marcatempo-tesserino di riconoscimento in dotazione o, in mancanza dell'apposito orologio, tramite le modalità stabilite dal precitato Responsabile della struttura. L'orario di lavoro è informato a criteri di flessibilità e di funzionalità del servizio articolato nel rispetto delle normative vigenti.

Art.6) Ferie e permessi retribuiti. Rinvio.

Si applicano le disposizioni del CCNL vigente nel tempo. Il prestatore di lavoro ha, comunque, diritto a fruire delle ferie maturate e non godute presso l'amministrazione di provenienza.

Art.7) Obblighi del prestatore di lavoro. Codice disciplinare.Codice di comportamento.

Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il prestatore di lavoro si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Al prestatore di lavoro, in uno al presente contratto, è consegnata copia del Codice di comportamento di cui sopra, così come è consegnata una copia delle norme disciplinari di cui ai CC.CC.NN.LL. del 6.7.1995 e del 22.1.2004.

Il prestatore di lavoro dichiara di avere preso visione di tutte le norme regolamentari e contrattuali citate nelle precedenti clausole, in particolare del suddetto Codice di comportamento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le gravità delle inosservanze, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art.8) Incompatibilità.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165 del 30.3.2001, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolte senza che il prestatore di lavoro sia stato autorizzato

preventivamente dall'Amministrazione Comunale. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.9) Tutela dei dati personali.

Il Comune garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro, in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati personali del prestatore di lavoro sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dello stesso dipendente.

Art.10) Clausola finale. Disposizione di rinvio. Risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme ed alle condizioni contenute nel D.lgs n.165 del 30 marzo 2001, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché a quelle derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del comparto regioni - autonomie locali nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, oltre che alle disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso e con esenzione di responsabilità a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art.11) Sottoscrizione. Bollo e registrazione - esenzione.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in duplice originale, in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n.25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, modificato e integrato, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art.10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Allegati:

- prospetto contabile (*allegato A*)
- declaratoria profilo professionale (*allegato B*)
- codice disciplinare (*allegato C*)
- codice di comportamento (*allegato D*)
- copia della comunicazione obbligatoria telematica di instaurazione di cui all'art.9-bis, comma 2 del d.l. 510/1996, convertito in legge 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006 (*allegato E*)

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui uno da conservare agli atti del Comune ed uno per la parte.

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESTATORE DI LAVORO